

SENT. n°	254/2022
R.G. n°	1678/2021
Rep. n°	935/2022
Gen. n°	1713/2022

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

Ufficio del Giudice di Pace di Livorno

Il Giudice di Pace, nella persona dell'avv. Marielena Cristiani, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1678/2021 R.G.

promossa da:

[REDACTED], residente a [REDACTED]

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Andreini e presso il suo studio in Via Magenta, 20 a Livorno elettivamente domiciliato giusta procura in calce all'atto di citazione.

attore

Contro

[REDACTED]

Convenuta-contumace

CONCLUSIONI

Attore: "come da foglio separato di precisazione delle conclusioni pagina 2";

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE LIVORNO

Dott.ssa Marielena Cristiani

Precisazione delle conclusioni

ORIGINALE

per

[REDACTED] con Avv. Daniele Andreini

- Attore -

Contro

[REDACTED] - convenuta contumace -

* * *

Conclusioni:

- **Piaccia all' On. Giudice di Pace di Livorno, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione:**

accertata la esclusiva responsabilità della convenuta Sig.ra [REDACTED] [REDACTED] (in tesi per violazione degli obblighi di cui all'art. 2051 c.c.), in ipotesi per illecito extracontrattuale ex art. 2043 c.c., in ordine alla causazione del danno di cui in premessa, per l'effetto condannare la stessa al risarcimento, in favore dell'attore Sig. [REDACTED] di tutti i danni dallo stesso patiti, danni quantificati come da preventivo (doc. 5) relativo alle spese di riparazione della propria autovettura, nella somma di € 2.615,91, oltre interessi e rivalutazione di legge dal fatto al saldo, o in ogni caso nella minore o maggiore somma di giustizia ritenuta.

Vittoria di spese esenti (€ 125,00), spese imponibili ed onorari di causa, oltre accessori di legge.

Con ossequi.

Livorno, 26.05.2022

Avv. Daniele Andreini



Convenuta: "contumace".

MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente sentenza viene redatta secondo le nuove disposizioni degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come riformati dalla legge 69/2009; viene pertanto omesso lo svolgimento processuale e la motivazione viene esposta in modo conciso anche con riferimento a precedenti conformi.

La domanda attrice è fondata e deve essere accolta per le ragioni e nei limiti che veniamo ad esporre.

Il sig. [REDACTED] - assumendo che risiede ed abita nel condominio [REDACTED] a Livorno con accesso carrabile al [REDACTED]; che via [REDACTED] è una strada a senso unico con direzione [REDACTED]; che al numero 35 vi è un attiguo accesso carrabile dotato di due paletti dissuasori, dei quali quello di destra di altezza sensibilmente inferiore all'altro; che detti paletti erano stati installati nell'anno 2007 dalla convenuta [REDACTED] e dalla stessa riposizionati nell'anno 2020, dopo che nell'anno precedente erano stati fatti rimuovere dal Comune di Livorno per procedere alla manutenzione della strada; che il giorno [REDACTED] la sig.ra A. [REDACTED] [REDACTED] moglie dell'attore ed alla guida dell'autovettura di proprietà dello stesso [REDACTED] tg. [REDACTED] uscita a retromarcia dal passo carrabile di via



██████████, aveva iniziato a procedere a passo d'uomo lungo ██████████ in direzione ██████████ allorché aveva urtato con la parte anteriore sinistra il paletto dissuasore destro di altezza non conforme; che, a seguito dell'urto, l'autovettura aveva riportato danni per € 2.615,91; che inutili erano state le richieste stragiudiziali di risarcimento danni, compreso l'invito alla negoziazione assistita, inviate alla sig.ra ██████████ la quale avrebbe dovuto essere considerata responsabile dei danni ex art. 2051 c.c. od, in subordine, ex art. 2043 c.c. - aveva convenuto in giudizio la sig.ra ██████████ chiedendone la condanna al risarcimento danni nella misura di € 2.615,91 od in quella diversa ritenuta di giustizia, oltre accessori.

La sig.ra ██████████, pur regolarmente citata, era rimasta contumace.

I fatti di causa possono sicuramente sussumersi nell'ambito della responsabilità extracontrattuale da cosa in custodia ex art. 2051 c.c., i cui oneri probatori sono così ripartiti: il danneggiante deve provare che il convenuto è custode della cosa, che sussiste il nesso di causalità tra la cosa ed il danno e l'ammontare di quest'ultimo; il danneggiante deve provare che il nesso di causalità è stata interrotto dal caso fortuito. L'eventuale colposità del



comportamento del danneggiato potrà ridurre od elidere l'obbligo risarcitorio ex art. 1227 c.c. del danneggiante.

Alle luce delle risultanze istruttorie si deve concludere che il sig. [REDACTED] abbia adempiuto al proprio onere probatorio; ed, invero, dalle deposizioni dei testi [REDACTED] e [REDACTED], sono risultate confermate la presenza dei due paletti dissuasori all'altezza del numero civico [REDACTED] e la loro riconducibilità alla sig.ra [REDACTED] quale soggetto installatore e, comunque, proprietario del relativo passo carrabile, la quale convenuta, quindi, deve essere considerata custode del paletto di cui è causa; le dichiarazioni degli stessi testi hanno confermato il nesso di causalità e, quindi, l'urto della parte anteriore destra dell'autovettura Mercedes con il paletto dissuasore destro; il teste [REDACTED] infine, quale tecnico del Comune ha confermato che il paletto destro (come rappresentato anche nelle foto prodotte) è più basso dell'altro e costituisce una situazione pericolo segnalata adesso anche con apposito cartello; infine, tutte le circostanze fondanti la domanda devono, ex art. 232 c.p.c., ritenersi confermate dalla stessa sig.ra [REDACTED] essendosi la stessa sottratta senza giustificato motivo all'interpello deferitole sulle predette circostanze.



Al contrario, la sig.ra [REDACTED], avendo preferito rimanere contumace, non ha adempiuto al proprio onere probatorio di provare la sussistenza di un eventuale caso fortuito.

Né, infine, può ritenersi sussistere un concorso colposo dalla conducente, visto la non visibilità, a causa della sua altezza non regolamentare, del paletto di destra, che ha, come detto, imposto anche l'adozione di un cartello di pericolo.

Anche in ordine al *quantum* la domanda attorea appare fondata, visto che i lavori di riparazione preventivati sono compatibili con il danno al paraurti ed al proiettore destro della Mercedes con riferito dai testi.

In conclusione ed in accoglimento della domanda attorea, si deve condannare la sig.ra [REDACTED] a pagare, a titolo di risarcimento danni, al sig. [REDACTED] la somma di € 2.615,91, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dal fatto al saldo.

Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

IL GIUDICE DI PACE

Ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunciando, accoglie la domanda attorea e con l'effetto condanna la sig.ra [REDACTED] a pagare, a titolo di risarcimento danni, al sig. [REDACTED]



Tunzi la somma di € 2.615,91, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dal fatto al saldo.

Condanna la stessa convenuto alla rifusione delle spese di causa comprese quelle di avviamento della negoziazione assistita, che tassa e liquida in complessivi € 1.550,00, di cui € 150,00 per spese, € 1.400,00 per competenze oltre al 15% rimborso spese generali ed oneri di legge.

Livorno, 7 Giugno 2022.

Il Giudice di Pace
Avv. Marielena Cristiani



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dr.ssa Rita Pagliaro

Depositato in Cancelleria

Livorno **08 GIU 2022**



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dr.ssa Rita Pagliaro